

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia. C. 3226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	107
Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 3227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. C. 3228 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abbinate (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) .	112
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Alessandro Rosina e del dottor Paolo Balduzzi, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia	113
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e

Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia.

C. 3226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3226, approvato dal Senato, re-

cante ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, esso è principalmente volto, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, ad eliminare un'anomalia riguardante la disciplina tributaria del personale dipendente delle ferrovie dei due Paesi in servizio presso le stazioni di Modane e di Ventimiglia, al quale è stato finora applicato di un trattamento differenziato tra Italia e Francia.

In sostanza, mentre i cittadini francesi che prestano lavoro in via continuativa presso la stazione italiana di Ventimiglia e che risiedono in Francia sono tassati, in applicazione della Convenzione per evitare la doppia imposizione, in Italia, a condizione che i redditi da loro percepiti siano esenti da imposizione diretta in Francia, i cittadini italiani, per il lavoro svolto nella stazione di Modane, beneficiano dell'esenzione totale da imposizione in Francia, e sono soggetti ad imposizione in Italia per i medesimi redditi secondo le regole dettate per la tassazione dei redditi transfrontalieri (esenzione del reddito fino 8.000 euro).

Alla luce delle modifiche recate dal Protocollo, i redditi dei cittadini francesi derivanti dall'attività svolta nella stazione italiana di Ventimiglia saranno tassati solo nel loro Paese, anche qualora essi risiedano fiscalmente in Italia, mentre i redditi dei cittadini italiani derivanti dall'attività svolta nella stazione francese di Modane saranno tassati solo in Italia, anche qualora essi risiedano dal punto di vista fiscale in Francia.

Tali previsioni non opereranno qualora i lavoratori stranieri stabilissero nell'altro Stato la propria residenza: in tale ipotesi i lavoratori italiani e francesi sarebbero tassati anche nello Stato della fonte dei

redditi, ai sensi dei commi terzo e quarto del nuovo articolo 12-bis della Convenzione del 1951, nonché ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni, firmata il 5 ottobre 1989.

In dettaglio, l'articolo 1 del Protocollo sopprime il primo comma dell'articolo 12 della Convenzione italo-francese del 29 gennaio 1951, il quale prevede che i cittadini italiani addetti al servizio della stazione ferroviaria di Modane sono esentati, in Francia, da ogni imposta statale o locale, nel limite dei redditi o degli altri elementi imponibili relativi all'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 2 introduce nella Convenzione l'articolo 12-bis, il quale, al comma 1, prevede l'esclusiva l'imponibilità in Francia di salari, stipendi e altre remunerazioni versate dalle ferrovie francesi (*Société nationale des chemins de fer*) a componenti del proprio personale impiegati nella stazione italiana di Ventimiglia e fiscalmente residenti in Italia.

Il comma 2 prevede invece l'esclusiva imponibilità in Italia di salari, stipendi e altre remunerazioni che le ferrovie italiane (Ferrovie dello Stato) versano a componenti del proprio personale in servizio presso la stazione di Modane e fiscalmente residenti in Francia.

Il comma 3 stabilisce tuttavia l'imponibilità in Italia, in deroga al comma 1, di quanto versato dalle ferrovie francesi, se il beneficiario risiede anagraficamente in Italia. In tal caso l'imposta francese non è deducibile dal reddito imponibile in Italia, ma il beneficiario del reddito ha diritto ad un credito d'imposta sull'imposta italiana, pari all'ammontare dell'imposta corrispondente a tali redditi.

Analogamente, il comma 4, in deroga al comma 2, prevede che quanto corrisposto dalle ferrovie italiane sia imponibile anche in Francia, se il beneficiario ivi risiede anagraficamente. Anche in tal caso l'imposta italiana non è deducibile dal reddito imponibile in Francia, ma il beneficiario del reddito ha diritto ad un credito d'im-

posta sull'imposta francese, pari all'ammontare dell'imposta corrispondente a tali redditi.

Il comma 5 fa salva, per quanto non disposto dal Protocollo, l'applicabilità della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni firmata il 5 ottobre 1989 ai salari, agli stipendi e alle altre remunerazioni versate ai propri dipendenti dai due enti ferroviari.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del Protocollo e l'inizio della sua effettiva applicabilità, nonché inoltre la durata del Protocollo, che è pari a quella della Convenzione del 1951.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (Pdl) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

C. 3227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3227, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, esso è volto a modificare alcune disposizioni del predetto Accordo tra Italia e Malta, stipulata nel 1981, sostanzialmente al fine di intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Stati per realizzare una più efficace lotta all'evasione fiscale, in particolare consentendo di superare l'opposizione del segreto bancario, secondo i più recenti standard adottati in materia anche dall'OCSE.

L'articolo I sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 dell'Accordo del 1981, aggiornando l'elenco delle imposte considerate ai fini dell'Accordo medesimo, al fine di includervi, tra le imposte italiane, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo II include nelle definizioni generali di cui all'articolo 3 dell'Accordo il Ministero italiano dell'economia e delle finanze, quale autorità principale per la gestione dell'Accordo, in considerazione della mutata denominazione e organizzazione dei Dicasteri finanziari italiani.

L'articolo III sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 22 dell'Accordo, in ordine ai metodi per l'eliminazione della doppia imposizione.

In particolare, la nuova formulazione del paragrafo 2 prevede che i soggetti residenti fiscalmente in Italia possano, salvo che non lo escludano altre disposizioni dell'Accordo, calcolare le proprie imposte sul reddito includendo nella relativa base imponibile gli elementi di reddito imponibili a Malta. In questo caso saranno detratte dalle imposte pagate in Italia le imposte sui redditi pagate a Malta corrispondenti alla parte del reddito estero che concorre al reddito complessivo; tale detrazione non potrà comunque superare la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo.

La disposizione specifica che nessuna detrazione sarà possibile qualora l'elemento di reddito sia tassato in Italia mediante imposizione sostitutiva o con ritenuta a titolo di imposta.

Tali modifiche all'articolo 22 mirano a disincentivare la costituzione di nuove attività in territorio maltese, a favore della quale in precedenza veniva riconosciuto il credito d'imposta anche per imposte non effettivamente pagate, tenendo conto dell'ormai avvenuto ingresso di Malta nell'Unione europea.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, il risultato di questi interventi porterà, tra l'altro, all'inclusione di Malta in un elenco di Stati cooperativi dal punto di vista fiscale e del segreto bancario (*white list*) che si prevede di prossima emanazione.

In tale contesto segnala come il Governo maltese abbia recentemente riformato il proprio sistema fiscale, nella prospettiva di incentivare l'afflusso di capitale straniero. Tali interventi sono diretti in particolare a promuovere lo sviluppo dei settori dei servizi finanziari e delle nuove tecnologie, nonché a dare certezza e chiarezza alla materia della tassazione delle società grazie ad una regolamentazione uniforme, concludendo una serie di accordi bilaterali come quello in esame (ad oggi sono 45 i trattati firmati dal Governo maltese contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio). A tal fine, nel 2007 è stata adottata una riforma fiscale allo scopo di abolire le *International Trading Companies* e le *International Holding Companies* e di introdurre un sistema generale di tassazione che non discrimini fra azionisti residenti e non residenti.

L'articolo IV sostituisce l'articolo 25 dell'Accordo, rafforzando gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale.

In particolare si prevede, al paragrafo 1, che le autorità competenti dei due Stati contraenti si scambiano le informazioni pertinenti per applicare le disposizioni dell'Accordo, ovvero per l'amministrazione o l'applicazione delle norme tributarie, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

In tale contesto il paragrafo 4 specifica che l'obbligo di dar corso alla richiesta di informazioni sussiste a prescindere dal

fatto che tali informazioni siano o meno rilevanti ai fini fiscali interni dello Stato destinatario della richiesta.

Il paragrafo 2 stabilisce che le informazioni trasmesse sono tenute segrete e comunicate solo alle persone o autorità competenti all'accertamento o alla riscossione delle imposte, alle procedure o procedimenti relativi, o a decidere i ricorsi in materia, che potranno utilizzare le predette informazioni esclusivamente per tali fini.

Il paragrafo 3 precisa che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso di imporre agli Stati contraenti di adottare provvedimenti o fornire informazioni in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa, ovvero fornire informazioni che violino il segreto commerciale, industriale o professionale, o che possano pregiudicare l'ordine pubblico.

Inoltre si stabilisce, al paragrafo 5, che ciascuno Stato contraente non può rifiutarsi di fornire informazioni all'altro in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria.

L'articolo V disciplina l'entrata in vigore del Protocollo, nonché la sua durata, che è analoga a quella prevista per l'Accordo del 1981.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

C. 3228 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3228, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, esso è volto a modificare alcune disposizioni della predetta Convenzione tra Italia e Cipro, stipulata nel 1974, sostanzialmente al fine di intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Stati per realizzare una più efficace lotta all'evasione fiscale, in particolare consentendo di superare l'opposizione del segreto bancario, secondo i più recenti standard adottati in materia anche dall'OCSE.

L'articolo I sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione del 1974, aggiornando l'elenco delle imposte considerate ai fini dell'Accordo medesimo, al fine di includervi, tra le imposte italiane, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo II integra le definizioni generali di cui all'articolo 3 della Convenzione il Ministero italiano dell'economia e delle finanze, quale autorità principale per la gestione dell'Accordo, in considerazione della mutata denominazione e organizzazione dei Dicasteri finanziari italiani.

L'articolo III sostituisce l'articolo 23 della Convenzione, in ordine ai metodi per l'eliminazione della doppia imposizione.

In particolare, il paragrafo 2 del nuovo articolo 23 prevede che i soggetti residenti fiscalmente in Italia possano, salvo che non lo escludano altre disposizioni dell'Accordo, calcolare le proprie imposte sul reddito includendo nella relativa base imponibile gli elementi di reddito imponibili a Cipro. In questo caso saranno detratte dalle imposte pagate in Italia le imposte sui redditi pagate a Cipro corrispondenti alla parte del reddito estero che concorre al reddito complessivo; tale detrazione non potrà comunque superare la quota di

imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo.

La disposizione specifica che nessuna detrazione sarà possibile qualora l'elemento di reddito sia tassato in Italia mediante imposizione sostitutiva o con ritenuta a titolo di imposta.

Il paragrafo 3 stabilisce invece, per quanto riguarda Cipro, che le imposte pagate in Italia saranno imputate a credito sull'imposta cipriota dovuta sugli elementi di reddito provenienti dall'Italia; tale detrazione non potrà comunque superare la quota di imposta cipriota attribuibile ai predetti elementi di reddito.

La nuova formulazione dell'articolo 23 mira a disincentivare la costituzione di nuove attività in territorio cipriota, a favore della quale in precedenza veniva riconosciuto il credito d'imposta anche per imposte non effettivamente pagate, tenendo conto dell'ormai avvenuto ingresso di Cipro nell'Unione europea.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, il risultato di questi interventi porterà, tra l'altro, all'inclusione di Cipro in un elenco di Stati cooperativi dal punto di vista fiscale e del segreto bancario (*white list*) che si prevede di prossima emanazione.

In tale contesto segnala come il Governo cipriota, nell'ultima legge di bilancio, si sia, tra l'altro, impegnato a mantenere un livello di tassazione favorevole, a non introdurre nuove imposte e ad estendere la rete di accordi per contro la doppia imposizione.

L'articolo IV sostituisce l'articolo 26 della Convenzione, rafforzando gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale.

In particolare si prevede, al paragrafo 1, che le autorità competenti dei due Stati contraenti si scambiano le informazioni pertinenti per applicare le disposizioni della Convenzione, ovvero per l'amministrazione o l'applicazione delle norme tributarie, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

In tale contesto il paragrafo 4 specifica che l'obbligo di dar corso alla richiesta di

informazioni sussiste a prescindere dal fatto che tali informazioni siano o meno rilevanti ai fini fiscali interni dello Stato destinatario della richiesta.

Il paragrafo 2 stabilisce che le informazioni trasmesse sono tenute segrete e comunicate solo alle persone o autorità competenti all'accertamento o alla riscossione delle imposte, alle procedure o procedimenti relativi, o a decidere i ricorsi in materia, che potranno utilizzare le predette informazioni esclusivamente per tali fini.

Il paragrafo 3 precisa che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso di imporre agli Stati contraenti di adottare provvedimenti o fornire informazioni in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa, ovvero fornire informazioni che violino il segreto commerciale, industriale o professionale, o che possano pregiudicare l'ordine pubblico.

Inoltre si stabilisce, al paragrafo 5, che ciascuno Stato contraente non può rifiutarsi di fornire informazioni all'altro in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria.

L'articolo V disciplina l'entrata in vigore del Protocollo, nonché la sua durata, che è analoga a quella prevista per la Convenzione del 1974.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 e abbinate.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore, nella precedente seduta di esame del provvedimento, aveva formulato una proposta di parere favorevole con condizioni.

Cosimo VENTUCCI (Pdl), *relatore*, alla luce delle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo nel corso della seduta precedente, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato*), ribadendo come la proposta di parere risponda all'esigenza di eliminare tutte le incongruenze che il testo presenta sotto il profilo fiscale, al fine di rendere più semplice e spedito il prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), nel rilevare come, sulla base delle disposizioni recate dal testo unificato in esame, debba ritenersi che nella nozione di spettacolo dal vivo siano incluse anche le attività circensi, nonché quelle con finalità ricreative svolte nei parchi e presso i villaggi turistici, chiede al relatore di chiarire che la condizione formulata nella lettera *i*) della proposta di parere è volta ad evitare un'iniqua assimilazione alle piccole e medie imprese di tutti i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, alcuni dei quali dispongono, peraltro, di risorse ragguardevoli.

Cosimo VENTUCCI (Pdl), *relatore*, osserva come il deputato Fogliardi abbia correttamente individuato la finalità perseguita dalla menzionata lettera *i*) della proposta di parere, nella quale è chiaramente sottolineato, tra l'altro, come l'automatica assimilazione delle piccole e medie imprese agli organismi dello spettacolo dal vivo sarebbe passibile di censura comunitaria quale aiuto di Stato.

Franco CECCUZZI (PD), esprimendo apprezzamento per il contenuto complessivo del provvedimento, il quale rappresenta il primo intervento legislativo di tipo organico sul settore dello spettacolo dal vivo che si registra dall'Unità d'Italia, ad oltre venti anni dall'istituzione del Fondo

unico per lo spettacolo, ritiene che la riformulazione della proposta parere, nel quale il relatore ha inserito i rilievi del Governo formalizzati nel corso della precedente seduta, risulti peggiorativa rispetto alla precedente versione della proposta di parere. Giudica, infatti che alcune delle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo siano eccessivamente critiche, nonché fuorvianti, in particolare laddove si sostiene che talune agevolazioni di natura fiscale recate dal provvedimento sarebbero indeterminate e per tale ragione in contrasto con l'articolo 23 della Costituzione.

A titolo di esempio, rileva come la riformulazione del comma 8 dell'articolo 15, richiesta dalla condizione di cui alla lettera v), riduca eccessivamente la misura della detraibilità degli oneri sostenuti per le spese per la frequenza di corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo effettuati da istituti, scuole, fondazioni ed enti associativi, depotenziando eccessivamente l'efficacia della misura di sostegno.

Nel sottolineare, quindi, l'opportunità di rendere meno cogente la formulazione del parere, chiede chiarimenti in merito alla quantificazione effettuata dal Governo circa gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'intervento legislativo.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, sottolinea ancora una volta come la proposta di parere, anche nel testo riformulato alla luce delle perplessità manifestate dal Governo, sia volto non ad ostacolare l'*iter* del provvedimento ma, al contrario, a consentirne una celere approvazione anche da parte dell'Assemblea.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, nell'osservare come la quantificazione de-

gli oneri derivanti dall'applicazione della legge per gli anni 2001, 2012 e 2013 sia correlata a misure di cui è prevista la graduale attuazione nel periodo considerato, rileva come eventuali rilievi ed osservazioni attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento potranno essere adeguatamente esaminati dalla Commissione Bilancio.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sottolinea come le numerose condizioni contenute nel parere siano esclusivamente dirette a consentire la corretta formulazione delle norme di natura tributaria recate dal provvedimento, ferme restando, ovviamente, le valutazioni di competenza della Commissione Bilancio per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla copertura finanziaria.

Rileva, altresì, come il provvedimento potrà costituire oggetto di ulteriori approfondimenti e analisi alla luce delle modifiche che potranno essere apportate allo stesso in sede referente.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 marzo 2010.

Audizione del professor Alessandro Rosina e del dottor Paolo Balduzzi, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.55.

ALLEGATO

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo
(Testo unificato C. 136 e abbinate).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci ed abbinate, legge quadro per lo spettacolo dal vivo,

condivisa l'esigenza di definire una normativa quadro sullo spettacolo dal vivo, al fine di coordinare le competenze spettanti in materia allo Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, e di stabilire i principi fondamentali cui dovrà attenersi l'azione pubblica in tale settore;

evidenziato come il provvedimento rechi un ampio ventaglio di misure agevolative di carattere tributario, alcune delle quali devono essere formulate in termini più chiari, anche al fine di integrarle nel contesto più complessivo dell'ordinamento fiscale e di assicurarne la compatibilità con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 8, il quale prevede, tra l'altro, l'incentivazione, « anche con agevolazioni tributarie », delle fusioni tra società, associazioni culturali, enti ed organismi anche appartenenti a settori diversi, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale risulta del tutto generica ed indeterminata, eventualmente prevedendo che, per le imprese operanti nel

settore dello spettacolo dal vivo, le agevolazioni per le aggregazioni tra imprese di cui all'articolo 4 del decreto – legge n. 5 del 2009 si applicano anche alle operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate in data successiva al 2009;

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, il quale prevede che i criteri, le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno alla riorganizzazione del settore dello spettacolo dal vivo previsti dal comma 1 del medesimo articolo 8, sono determinati con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata e acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, provveda la Commissione di merito a riformulare la previsione, introducendo nell'articolo 15 una disposizione, la quale preveda che i criteri ed i requisiti per l'accesso alle agevolazioni di natura tributaria previste dal provvedimento siano definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

c) sempre con riferimento all'articolo 8, provveda la Commissione di merito a sopprimere il comma 5, il quale, nel limitarsi sostanzialmente a rinviare alle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 15, non sembra avere un autonomo contenuto normativo;

d) provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo 11, atteso che le modalità per finanziare l'incremento del 50 per cento del Fondo unico per lo spettacolo, individuate, tra l'altro, utilizzando il 25 per cento dei fondi derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto, il 50 per cento dei fondi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi ai premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, nonché il gettito dell'addizionale del 25 per cento sull'imposta sul reddito applicabile alla quota del reddito complessivo netto corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (cosiddetta « porno - tax »), non sembrano concretamente praticabili, oltre a sovrapporsi in parte con le modalità di finanziamento del Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo istituito dall'articolo 13 del provvedimento;

e) con riferimento al comma 5 dell'articolo 12, il quale prevede che le risorse del Fondo speciale per la concessione di contributi per gli interessi sui finanziamenti per lo spettacolo dal vivo, istituito dal comma 1 del medesimo articolo 12 presso l'Istituto per il Credito sportivo, possono essere investite temporaneamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso o in obbligazioni bancarie, quotate in mercati regolamentati, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, in considerazione della sostanziale esiguità delle risorse stesse, dei potenziali rischi che alcuni di tali investimenti finanziari potrebbero determinare e della loro incongruità con le finalità istituzionali del Fondo medesimo, sopprimendo conseguentemente anche il comma 6 del medesimo articolo 12;

f) con riferimento al comma 2 dell'articolo 13, il quale definisce la dotazione ed individua le fonti di finanziamento del

Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo istituito dal medesimo articolo, provveda la Commissione di merito a:

stabilire che la dotazione del Fondo è stabilita entro una misura massima da definirsi in considerazione della potenziale variabilità delle risorse ad esso destinate;

modificare la lettera *b)*, nel senso di prevedere che al Fondo affluisca l'intero gettito dell'addizionale applicabile alla quota del reddito complessivo netto corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico; — sopprimere la lettera *c)*, la quale prevede che ad esso sia destinato il 30 per cento annuo delle sanzioni irrogate dalle autorità di vigilanza e di regolazione per le violazioni nelle materie cui sono preposte;

sopprimere la lettera *d)*, la quale prevede che ad esso affluisca il 30 per cento della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata allo Stato;

individuare ulteriori forme di finanziamento del Fondo;

g) con riferimento al comma 2 dell'articolo 14, il quale definisce la dotazione del Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti istituito dal comma 1 del medesimo articolo 14, provveda la Commissione di merito a stabilire che la dotazione del Fondo è fissata entro una misura massima da definirsi;

h) sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 14, il quale prevede che affluiscono al predetto Fondo anche risorse derivanti dalla confisca di beni e utilità appartenenti alle organizzazioni criminali, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, anche in considerazione della sostanziale aleatorietà di tali risorse, che sono del resto già preordinate ad altre finalità;

i) con riferimento al comma 1 dell'articolo 15, il quale assimila, ai fini della

fruizione delle relative agevolazioni nazionali e comunitarie, gli organismi dello spettacolo dal vivo alle piccole e medie imprese, provveda la Commissione di merito a sopprimere la disposizione, in quanto non è possibile assimilare *ex lege* gli organismi dello spettacolo dal vivo alle piccole e medie imprese, atteso che queste ultime sono identificate e individuate, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, sulla base di precisi e specifici presupposti e condizioni quantitative, ed una previsione in tal senso sarebbe passibile di censura comunitaria quale aiuto di Stato;

l) con riferimento alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 15, la quale prevede l'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione, ovvero reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, la quale risulta formulata in termini non perspicui, eventualmente integrando, invece, il medesimo articolo 15, nel senso di riconoscere alle imprese operanti nel settore dello spettacolo un credito di imposta, entro un tetto massimo di spesa, per gli investimenti per attività di formazione, ovvero per il recupero, il ripristino o l'ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo;

m) con riferimento alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 15, la quale prevede il riconoscimento di crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore, provveda la Commissione di merito ad integrare la disposizione, la quale risulta generica, specificando che i crediti d'imposta spettano alle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, indicando un tetto massimo di spesa e prevedendo che le modalità ed i requisiti per la fruizione dei predetti crediti d'imposta, nonché le tipologie degli investimenti agevolabili, siano definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

n) con riferimento alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 15, la quale prevede una « deduzione dall'imposta lorda di un importo del 19 per cento degli oneri sostenuti dalle persone fisiche per erogazioni liberali in denaro », provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, atteso che l'articolo 15, comma 1, lettera *i)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 917 del 1986 già prevede la detraibilità del 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

o) con riferimento alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 15, la quale prevede la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei limiti fissati dall'Unione europea e l'estensione del regime dell'IVA agevolata ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, che risulta indeterminata sia per quanto riguarda l'aliquota applicabile sia per quanto attiene ai beni o servizi cui si applicherebbe l'aliquota ridotta, e che rischia, inoltre, di porsi in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di IVA, e di determinare conseguentemente l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia;

p) con riferimento alla lettera *e)* del comma 2, dell'articolo 15, la quale prevede « la defiscalizzazione del primo album realizzato da artisti italiani », provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, eventualmente integrando, in-

vece, il contenuto dell'attuale lettera *b*) del medesimo comma 2, nel senso di prevedere il riconoscimento di un credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese discografiche relative alla produzione, promozione e commercializzazione delle opere prime musicali realizzate da artisti italiani, indicando un tetto massimo di spesa e stabilendo che le modalità ed i requisiti per la fruizione del predetto credito d'imposta, nonché le tipologie delle spese agevolabili, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

q) con riferimento al comma 3 dell'articolo 15, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione, la quale risulta formulata in termini poco chiari, nel senso di riconoscere la deducibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle spese documentate sostenute dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale, per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese, sostenute dai medesimi soggetti, relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o di lavoro in associazione, nei limiti di un tetto massimo;

r) con riferimento al primo periodo del comma 4 dell'articolo 15, il quale esclude, per le imprese teatrali, l'applicazione delle ritenute effettuate dagli enti locali e da enti pubblici e privati sui compensi e redditi da essi corrisposti, provveda la Commissione a sopprimere la disposizione, in quanto analoga disciplina in materia di « credito cinematografico » e di « credito teatrale » è dettata, nell'ambito delle disposizioni fiscali di favore per il settore del credito, dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;

s) con riferimento al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 15, il quale

prevede che alle operazioni di credito per lo spettacolo dal vivo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle relative garanzie, si applicano le disposizioni del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, provveda la Commissione di merito a sopprimere le parole: « a tale fine, la produzione di video può usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa vigente per il settore cinematografico », che non sembrano connettersi con la parte precedente del periodo, eventualmente introducendo, invece, nel corpo dell'articolo 15 un'autonoma disposizione volta ad estendere anche al settore della produzione di video gli incentivi fiscali per il settore cinematografico di cui all'articolo 1, commi da 325 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

t) con riferimento al comma 5 dell'articolo 15, il quale estende alle fondazioni e alle associazioni riconosciute finanziate « dal Fondo » il regime di esenzione dall'imposta sul reddito delle società previsto in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale sembra sovrapporsi con altre agevolazioni recate dal medesimo articolo 15;

u) con riferimento al comma 7 dell'articolo 15, il quale stabilisce che ai soggetti dello spettacolo dal vivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 relative alla società sportive dilettantistiche, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione, nel senso di prevedere che tali disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;

v) con riferimento al comma 8 dell'articolo 15, il quale prevede, a partire dall'anno 2011, la detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente che concorrono a formare il reddito complessivo per la frequenza a corsi di istruzione

nello spettacolo dal vivo, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione come novella all'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, la quale prevede la detraibilità, per un importo non superiore a 210 euro, delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, precisando che tale ulteriore detraibilità spetta per le spese di iscrizione e frequenza a corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo, le cui tipologie siano individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, organizzati o tenuti da istituti, scuole, fondazioni ed enti associativi;

z) con riferimento al complesso delle agevolazioni tributarie recate dall'articolo 15, provveda la Commissione di merito a stabilire che la loro efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione alla Commissione europea, nonché a prevedere che le disposizioni applicative delle predette agevolazioni sono dettate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

aa) con riferimento alla lettera *h*) del comma 6 dell'articolo 22, la quale prevede che il Consiglio dello spettacolo dal vivo istituito dal comma 1 del medesimo articolo esprime parere vincolanti sull'accesso al credito agevolato dei soggetti dello spettacolo dal vivo, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione,

risultando improprio prevedere il coinvolgimento del Consiglio nelle decisioni relative all'accesso al credito di singoli soggetti;

bb) con riferimento alla lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 27, la quale contempla agevolazioni fiscali in favore delle compagnie e delle attività circensi, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione agevolativa, la quale risulta sostanzialmente indeterminata;

cc) con riferimento al comma 4 dell'articolo 27, il quale prevede che alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione, nel senso di lasciare ai singoli comuni, nell'esercizio della loro autonomia tributaria, la decisione in merito all'esenzione da tale tassa, la quale spetta ai comuni stessi, e prevedendo inoltre che la medesima esenzione, i cui oneri dovranno essere integralmente a carico dei predetti comuni, possa essere riconosciuta anche in favore dei circhi che non prevedano la presenza, l'utilizzo e l'esibizione di animali;

dd) con riferimento all'articolo 28, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, provveda la Commissione di merito ad individuare modalità di copertura di natura non temporanea, atteso che molti degli oneri determinati dal provvedimento, segnatamente quelli legati alle norme di carattere tributario, hanno carattere permanente.